

SENT. N. 647/2013

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL LAZIO**

composta dai seguenti magistrati

dr. Ivan De Musso Presidente

dr.ssa Maria Teresa Docimo Consigliere

dr.ssa Giuseppina Maio Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 72486 del registro di segreteria della Sezione, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

- dr. OMISSIS, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. Paola Di Vincenzo, in Roma, viale Mazzini, 119 e rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Cristina Ursoleo e Paola Di Vincenzo;

- dr. OMISSIS, elettivamente domiciliato in Roma Via G. Vitelleschi 26, preso lo studio dell'Avv. Marco OMISSIS che lo rappresenta e difende;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 4 luglio 2013, con l'assistenza della dr.ssa Antonella Cirillo, il relatore, dr.ssa Giuseppina Maio, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale, dr.ssa Rosa Francaviglia, l'avv. Marco OMISSIS in difesa del convenuto OMISSIS e l'avv. Cristina Ursoleo in difesa del dr. OMISSIS;

## FATTO

Con atto di citazione, depositato in data 19 marzo 2013 e regolarmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio il dr. OMISSIS e il dr. OMISSIS per sentirli condannare al pagamento in favore del Comune di OMISSIS ed in parti uguali tra loro della somma di € 65.850,51, oltre alla rivalutazione ed agli interessi, per il supposto danno derivato dall'adozione di provvedimenti illegittimi nei confronti della dipendente comunale dott.ssa OMISSIS.

Precisa parte requirente nell'atto introduttivo del giudizio che con sentenza n. 737/2008 del Tribunale di OMISSIS — Sezione Lavoro — il Comune di OMISSIS è stato condannato a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali (pari a € 40.000 oltre accessori) cagionati alla dipendente OMISSIS per una serie di comportamenti scorretti dalla stessa subiti nella gestione del rapporto di lavoro complessivamente lesivi della dignità, professionalità, sicurezza e salute della lavoratrice.

Il Comune di OMISSIS, con determina n. 2442 del 3 ottobre 2009, in esecuzione della citata pronuncia, ha provveduto a liquidare alla sig.ra OMISSIS la somma di € 56.521,31 per risarcimento danni, spese legali, rivalutazione ed interessi.

La sentenza di cui sopra è stata confermata dalla Corte d'Appello di Roma con decisione n. 5089/2011 con la quale è stato accolto l'appello incidentale della ricorrente alla quale è stato riconosciuto un maggior periodo di invalidità temporanea parziale (quantificato in € 7.329,20 oltre spese legali per € 2.000) rispetto a quello determinato dal giudice di I grado in relazione ai comportamenti scorretti subiti.

Questi fatti, dai quali sarebbe emerso un danno erariale quantificato complessivamente nella somma di € 65.850,51, sono stati addebitati ai tre dirigenti che hanno adottato i provvedimenti lesivi dei diritti della lavoratrice: il dott. OMISSIS, il dott. OMISSIS e il dott. Antonio Preite, che, pertanto, sono stati invitati a presentare le proprie deduzioni ed eventuali documenti, secondo quanto prescritto dall'articolo 5 del decreto – **legge 15 novembre 1993, n. 453**, convertito, con modificazioni, nella **legge 14 gennaio 1994, n. 19**

Tutti hanno prodotto deduzioni scritte e sono anche stati uditi personalmente.

Le giustificazioni fornite hanno convinto la Procura a disporre l'archiviazione del procedimento a carico del dr. Preite ma non sono state ritenute sufficienti a superare i motivi di responsabilità ipotizzata nei confronti del dr. OMISSIS e del dr.OMISSIS, nei cui confronti è stato pertanto emesso atto di citazione in giudizio.

In esso la Procura attrice ha sostenuto che il danno in questione sia da ricondurre ad una serie di comportamenti illeciti che, oltre a rappresentare violazione del principio del *neminem laedere*, costituiscono anche lesione dei principi di buona amministrazione nella gestione delle risorse umane, come desumibili dal complesso delle disposizioni contenute nel D.I.vo165/2001, in quanto hanno privato una dipendente dei compiti ad essa spettanti, continuamente trasferita, adibita a mansioni dequalificanti non corrispondenti alla qualifica posseduta, destinata ad uffici esclusivamente virtuali, privata o non dotata di mezzi tecnici di qualsivoglia natura, esclusa dalla partecipazione a corsi di qualificazione professionale e ai progetti incentivanti, costretta ad inattività lavorativa forzata.

Il dr. OMISSIS si è costituito in giudizio per il tramite degli avv.ti Cristina Ursoleo e Paola Di Vincenzo che nella memoria depositata in data 14 giugno 2013 hanno evidenziato l'estraneità del loro assistito alla vicenda di che trattasi, non avendo in alcun modo posto in essere comportamenti lesivi dei diritti della dott.ssa OMISSIS, né tantomeno provvedimenti dettati da "intenti punitivi".

Hanno evidenziato che il dott. OMISSIS in qualità di responsabile del Settore III, ha avuto alle sue dipendenze la dott.ssa OMISSIS, solamente dal 9 dicembre 1997 al 29 luglio 2000 mentre dagli atti di causa e dalle sentenze del giudizio civile emerge che la condotta illegittima posta in essere dal Comune di OMISSIS a danno della lavoratrice si sarebbe protratta per quasi otto anni, a partire dalla fine del 1998 sino alla data del deposito del secondo ricorso ex art. 414 c.p.c. avanti il Tribunale di OMISSIS (2.10.2006) e pertanto hanno chiesto: in via principale il rigetto della domanda per insussistenza di danno erariale e/o per insussistenza di dolo o colpa grave nel comportamento tenuto dal convenuto dott. OMISSIS e in via subordinata una riduzione dell'addebito considerato il limitato periodo temporale nel quale il

convenuto ha effettivamente esercitato il suo potere dirigenziale nei confronti della dott.ssa OMISSIS.

Il dr. OMISSIS si è costituito con memoria depositata, in data 13 giugno 2013, dall'Avv. Marco OMISSIS, in cui la difesa ha eccepito: la nullità dell'atto di citazione e l'inaffidabilità della domanda, per violazione dell'art. 164 c.p.c., comma 4, per assoluta incertezza della causa petendi e per la palese genericità dei fatti contestati non essendo dato comprendere quale sia stato il contributo causale di OMISSIS nella vicenda di cui si discute; la prescrizione dell'azione, sottolineando che la genericità della citazione non permette di comprendere se la Procura intenda fare riferimento al danno indiretto da sentenza civile o contestare, piuttosto, condotte commissive o omissive dell'odierno convenuto; l'insussistenza di qualsiasi profilo di responsabilità amministrativa a carico del dr. OMISSIS. In conclusione ha chiesto il rigetto della domanda attrice ed in subordine: una rideterminazione dell'importo del danno; l'esercizio del potere riduttivo ex art.52 R.D. n.1214/1934 e l'integrazione del contraddittorio nei confronti di altri soggetti coinvolti nella vicenda.

Nell'odierna pubblica udienza, i difensori dei convenuti hanno sviluppato le argomentazioni dedotte in sede di atti defensionali chiedendo il proscioglimento da ogni addebito dei loro assistiti, mentre il rappresentante del P.M, eccepita l'infondatezza delle tesi di parte convenuta, ha ribadito la richiesta di condanna dei soggetti evocati in giudizio.

## **DIRITTO**

La questione all'esame del Collegio concerne la domanda giudiziale promossa dalla Procura regionale nei confronti del dott. OMISSIS e del dr. OMISSIS per sentirli condannare al pagamento in favore del Comune di OMISSIS ed in parti uguali tra loro della somma di € 65.850,51, oltre alla rivalutazione ed agli interessi, per il supposto danno derivato al comune di OMISSIS da una condotta tenuta dagli odierni convenuti nei confronti della dott.ssa OMISSIS dipendente comunale risarcita per danno da mobbing innanzi al giudice ordinario.

Preliminarmente, vanno esaminate, per preliminare esigenza di verifica della rituale instaurazione del giudizio, le deduzioni sollevate

dalla difesa del OMISSIS nella memoria costitutiva e nella difesa orale svolta nell'odierna udienza dibattimentale recanti l'assunto di nullità della citazione per violazione del disposto dell'art. 165, n. 4 e.p.c. con riguardo "all'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda", in ragione della sostanziale indeterminatezza che connota la citazione quanto allo specifico profilo del nesso eziologico che collega il danno alla condotta addebitata al loro assistito.

La censura è infondata né la nullità della citazione non può che essere ravvisata nell'assoluta incertezza sull'oggetto della domanda, vale a dire, in una carenza talmente grave da rendere impossibile comprendere la ragione della chiamata in giudizio e la pretesa reclamata tanto da non consentire al convenuto l'efficace approntamento dei mezzi di difesa.

Nella fattispecie non si riscontra detta carenza perché, sin dal primo atto, la parte attrice ha espressamente richiamato i comportamenti illeciti riportati nella pronuncia del giudice ordinario ponendoli a fondamento dell'esercizio dell'azione ed indicando, il rapporto di causalità tra il danno e la condotta illecita.

Va poi esaminata la richiesta, sempre formulata dalla difesa del convenuto OMISSIS, di disporre la chiamata in causa ai sensi dell'art.269 c.p.c. di altri soggetti indicati quali concorrenti alla causazione del danno erariale.

L'istanza deve essere respinta non configurando la fattispecie in esame una ipotesi di litisconsorzio necessario, per insussistenza di un rapporto giuridico plurisoggettivo -unico e inscindibile- che debba essere necessariamente deciso in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

La posizione processuale del convenuto non riceve, tra l'altro, alcun nocumento stante il carattere parziario dell'obbligazione da responsabilità amministrativa positivamente sancito dall'art. 1-quater, della **legge 14 gennaio 1994, n.20** (come modificato dall'**articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 1996, n.543**, convertito, con modificazioni, nella **legge 23 dicembre 1996, n.639**) "se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso".

Con riferimento al merito, la fattispecie sottoposta al vaglio del Collegio concerne una ipotesi di danno patrimoniale indiretto causato al Comune di OMISSIS dalla condotta asseritamente mobbizzante tenuta nei confronti della dipendente OMISSIS.

Invero il Tribunale di OMISSIS – Sezione Lavoro - con sentenza n. 737/2008, ha condannato l'amministrazione a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali (pari a € 40.000 oltre accessori) cagionati ad una dipendente — la sig.ra OMISSIS — per una serie di comportamenti mobbizzanti dalla stessa subiti nella gestione del rapporto di lavoro complessivamente lesivi della dignità, professionalità, sicurezza e salute della lavoratrice.

Il Comune, quindi, con determina n. 2442 del 3.10.2009, in esecuzione della citata pronuncia, ha provveduto a liquidare alla sig.ra OMISSIS la somma di € 56.521,31 per risarcimento danni, spese legali rivalutazione ed interessi.

Successivamente, con decisione n. 5089/2011, la Corte d'Appello di Roma ha riconosciuto un maggior periodo di invalidità temporanea parziale (quantificato in € 7.329,20 oltre spese legali per € 2.000) rispetto a quello determinato dal giudice di I grado ed il pregiudizio complessivo per il comune di OMISSIS è pertanto aumentato a € 65.850,51.

Le conclusioni del giudice civile contenute nella sentenza n. 737/2008 e confermati con decisione n. 5089/2011 dalla Corte d'Appello di Roma costituiscono quindi i presupposti fondanti l'azione introdotta dalla Procura regionale per danno erariale indiretto nei confronti del dr. OMISSIS e del dr. OMISSIS ritenuti unici responsabili della condotta lesiva dell'integrità della dipendente comunale.

Invero, il giudice civile, anche sulla scorta della consulenza espletata in quella sede e delle risultanze testimoniali, ha ravvisato una condotta gravemente lesiva della dignità della lavoratrice accertando che la stessa era stata oggetto di grave ed ingiustificato demansionamento e di condotta discriminatoria.

Ciò posto, occorre valutare se ed in quale misura la fattispecie delineata dal giudice civile debba essere presa in considerazione dal Giudice contabile.

La difesa del OMISSIS ha disconosciuto qualsiasi efficacia vincolante alla pronuncia di condanna emessa nel giudizio civile tra terzi danneggiati e P.A., in virtù del principio di autonomia tra l'azione civile e quella amministrativa-contabile ed ha eccepito che l'indagine del giudice contabile per accertare i fatti causativi della deminutio patrimonii non deve ridursi nella adesione alle risultanze del giudicato civile ma deve basarsi sempre su una rilettura della fattispecie al fine di formare il suo libero convincimento (art. 116 c.p.c.).

Ha pertanto contestato l'operato della Procura regionale che avrebbe aderito acriticamente alle risultanze del giudizio civile, senza procedere ad una autonoma valutazione dei fatti di causa e senza individuare le presunte condotte lesive imputabili al proprio assistito all'interno del fenomeno denominato mobbing, cui sarebbe stata sottoposta la dipendente OMISSIS.

In relazione a quanto dedotto, appare evidente che deve essere risolto il problema dei rapporti tra giudizio civile e giudizio contabile e quello, connesso, dell'effetto del giudicato civile sul giudizio contabile.

E' innegabile l'esistenza di un diverso petitum e di una diversa causa petendi fra l'azione amministrativa e l'azione civile di danno contro la P.A..

Secondo l'orientamento ormai consolidato il giudice civile condanna l'amministrazione a risarcire il privato qualora ravvisi l'elemento psicologico del dolo e della colpa ai sensi dell'art. 2043 c.c., mentre nell'azione susseguente di rivalsa per danno indiretto, il Giudice contabile dovrà, al fine di addivenire ad una sentenza di condanna dell'Amministrazione pubblica, individuare la colpa grave del dipendente pubblico che ha agito in nome e per conto della medesima, valutandone il comportamento dannoso tenuto nell'esercizio delle funzioni o dei compiti ad esso affidati.

Nel caso di specie, non v'è dubbio che il Giudice civile, anche con l'ausilio della consulenza medico-legale ha accertato nei confronti della dipendente OMISSIS che l'amministrazione comunale ha tenuto un comportamento mobbizzante tale da giustificare la condanna al risarcimento danni nei confronti della vittima.

Per come riportato nella parte narrativa della sentenza n. 737/2008 il Giudice civile ha individuato una serie di episodi, provati a mezzo di dichiarazioni testimoniali rese dai colleghi della OMISSIS, dai quali ha tratto il convincimento del carattere persecutorio nonché l'intento vessatorio che ha mosso l'amministrazione nei confronti della dipendente, di talchè ha ritenuto " che l'attività forzata cui la ricorrente era sottoposta, la privazione di strumenti necessari per lo svolgimento di una qualche attività integrano sicuramente il fenomeno del mobbing".

Tale convinzione ha trovato altresì fondato supporto nella documentazione sanitaria e nella CTU medico-legale espletata in quel giudizio.

Le risultanze probatorie acquisite nel giudizio civile cui la Procura ha fatto riferimento per relationem le hanno permesso di individuare nel comportamento assunto dal dr. OMISSIS e dal dr. OMISSIS un chiaro intento vessatorio nei confronti della OMISSIS, tanto desumendosi sia dalla natura e dalle modalità di ogni singola condotta, sia dal numero, dalla frequenza e dalla concreta tipologia delle stesse, specie se rapportate all'arco temporale in cui i fatti descritti si sono succeduti.

Dette affermazioni sono state contestate dalle difese che hanno argomentato circostanze contrarie ma non suffragate da alcun elemento di prova (testimoniale o documentale).

Difatti si sono limitate a giustificare i molteplici trasferimenti e i provvedimenti di assegnazione di mansioni dequalificanti con una assoluta mancanza di diligenza da parte dell'impiegata, con una mancata interazione con altri dipendenti e con il suo ostracismo verso ogni forma di fattiva collaborazione.

I comportamenti adottati dai convenuti risultano, invece, secondo il Collegio, tutti finalizzati a relegare la dipendente ad un ruolo marginale; infatti come evidenziato nell'atto introduttivo del giudizio, non risulta essere mai stato avviato nei confronti della sig.ra OMISSIS alcun procedimento disciplinare né assunto alcun provvedimento in tal senso.

Dall'esame degli atti di causa e dalla ricostruzione degli eventi così come riportata in fatto nella sentenza del giudice civile, ad avviso del Collegio, è desumibile invece sia la consapevolezza dei convenuti nell'adottare comportamenti lesivi della dignità della dipendente, sia

l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta tenuta e il pregiudizio arrecato.

L'evolversi degli eventi così come ricostruito in seguito all'ampia istruttoria espletata nel giudizio civile, le cui risultanze non sono state superate dal dr. OMISSIS e dal dr. OMISSIS nell'odierno giudizio rivela infatti il reale valore delle condotte dagli stessi tenute nella vicenda in esame nonché il peso specifico ed il ruolo che ciascuno di essi ha avuto nella causazione del danno indiretto di che trattasi.

Dagli atti di causa emergono inequivocabilmente le loro intenzioni ed il loro atteggiamento di ostilità nei confronti della OMISSIS essendo palesemente finalizzati al depotenziamento e alla demotivazione della dipendente, alla sua emarginazione sul posto di lavoro e allo svuotamento delle mansioni.

Tutti i singoli episodi, considerati espressione di condotta mobbizzante da parte del Giudice civile, sono stati contestati dalla difesa dei convenuti che hanno voluto offrire, per ognuno di essi, una giustificazione giuridica, ma come insegna la giurisprudenza civile (Cass. Sez. un. 4 maggio 2004, n. 8438; Cass. 29 dicembre 2005, n. 19053), al fine di valutare una condotta come mobbizzante, non deve guardarsi ai singoli atti posti in essere, che potrebbero rivelarsi anche intrinsecamente legittimi, ma allo specifico intento di chi li ha posti in essere ed alla sua protrazione nel tempo per un periodo di almeno sei mesi, secondo quelle che sono le indicazioni fornite dalla giurisprudenza più recente, anche in relazione alle indicazioni offerte dalla medicina legale (Cass. 22858/2008).

Anche la condotta tenuta dal dr. OMISSIS quindi, non difetta, come eccepito dalla difesa, del presupposto fondamentale per essere presa in considerazione come condotta mobbizzante.

Nel lasso di tempo (18 mesi) in cui lo stesso ha avuto alle sue dipendenze la OMISSIS, i fatti hanno dimostrato la sussistenza di un intento persecutorio e/o discriminatorio tenuto nei confronti dell'impiegata stessa per cui si può ravvisare nella sua condotta un atteggiamento gravemente colposo, determinante per l'accoglimento dell'azione per danno erariale promosso nei suoi confronti.

Anche con riferimento alla posizione del dr. OMISSIS, il Collegio ritiene di poter accogliere la richiesta della Procura di condanna dello stesso al risarcimento del danno indiretto causato all'Amministrazione comunale per mobbing nei confronti della dipendente OMISSIS per non aver impedito il reiterarsi, nei suoi confronti delle condotte riconosciute come discriminanti e per avere, lo stesso, mantenuto atteggiamenti persecutori e mobbizzanti.

Occorre in tal senso osservare che emerge in modo incontrovertibile che esso era consapevole della pressoché assoluta inattività in cui versava la dipendente comunale, peraltro, segnalata dalla stessa ripetutamente ai vertici dell'ente al fine di ottenere l'affidamento di altre mansioni.

Tale circostanza, in disparte l'illegittimità degli atti di cui si è già dato conto, è da sola sufficiente a tratteggiare in termini di colpa grave la condotta del convenuto.

In conclusione, il complessivo comportamento tenuto dai convenuti e rilevabile dagli atti nonché dalle risultanze giudiziarie, liberamente valutabili in questa sede, del processo civile intentato dalla dipendente nei confronti del Comune per demansionamento e mobbing, denota una condotta dei convenuti contraria ai più elementari principi di correttezza e efficienza dell'azione amministrativa.

L'isolamento in cui la sig.ra OMISSIS è stata costretta progressivamente a svolgere la propria attività lavorativa, lo svuotamento, di fatto, di tutte le mansioni alla stessa assegnate, le valutazioni sempre negative dei risultati dell'attività lavorativa da essa svolta, rivelano una condotta macroscopicamente lontana da quella che dovrebbe ispirare il pubblico funzionario nello svolgimento di funzioni dirigenziali.

Per tutto quanto sin qui esposto, il Collegio accoglie la domanda formulata dalla Procura nei confronti dei dr. OMISSIS e del dr. OMISSIS.

Venendo alla misura del risarcimento da porre a carico dei convenuti, va evidenziato che una parte del danno complessivamente quantificato dalla Procura Regionale è diretta conseguenza di scelte comportamentali addebitabili ad altri soggetti non evocati a tale specifico titolo e della cui responsabilità, pertanto, questa Sezione deve tenere debito conto nella

valutazione della quota di danno da addebitare, con la precisazione che non si tratta, nella specie, di riduzione del danno cagionato ma di valutazione dei singoli apporti concausali nella produzione dello stesso.

Nel prudente apprezzamento di tale evenienza e, per aderire a richieste difensive subordinate, la Sezione ritiene di poter ridurre il danno risarcibile da porre a carico dei responsabili nell'importo complessivo di € 15.000,00 (quindicimila/00), comprensivo di rivalutazione monetaria.

Su tali somme decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

### **P.Q.M.**

La Corte dei Conti –Sezione Giurisdizionale regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe,

### **CONDANNA**

Il dr. OMISSIS e il dr. OMISSIS a pagare, ciascuno, al Comune di OMISSIS, la somma di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) comprensiva di rivalutazione monetaria; oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.

Condanna inoltre i predetti convenuti la pagamento delle spese di giudizio che, si liquidano in €. 277,50 (duecentosettantasette/50).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 4 luglio 2013.

L'estensore Il Presidente

F.to dott.ssa Maio Giuseppina F.to dott. Ivan De Musso

Depositata in Segreteria il 26 settembre 2013.

P. IL DIRIGENTE

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

GIUDIZI DI RESPONSABILITA'

F.to dott. Luigi De Maio